



A.N.P.P.E. VVF.

**A tutti gli iscritti A.N.P.P.E.VV.F.
in servizio e in quiescenza**

AGGIORNAMENTO

RICALCOLO DELLE PENSIONI IN BASE ALL'ALIQUOTA MAGGIORATA DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N.1092 SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA DAL D.LGS. N.503 DEL 1992 (ART.6 PRIMO COMMA ART.2, PRIMO COMMA) IN RELAZIONE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N.449 E DEL D.M. 30 MARZO 1998 E AL D.LGS. 15 MARZO 2010 N.66 PER IL PERSONALE CIVILE IN QUIESCENZA, NELLA FATTISPECIE IN QUESTIONE I VIGILI DEL FUOCO, APPARTENENTI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di ieri, abbiamo ricevuto un importante giudizio dall'Avvocato **Angelo Vittoria Antonio GIUNTA** Patrocinante in Cassazione e dinanzi le giurisdizioni superiori – specializzato in diritto amministrativo e amministrativo militare ed in particolare per i Vigili del Fuoco.

Ecco alcuni stralci :

- *La Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Sicilia, Sent. Del 19/10/2020, n.366 ha accolto il ricorso a favore del Capo Reparto del Corpo dei Vigili del Fuoco in ossequio alla giurisprudenza di appello ormai consolidate (Corte dei Conti, Sez. I Appello , Sent. N.422/2018; Sez. II Appello, Sent. N.205/2019; n.197/2019; n.228/2019), con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere, dal momento del collocamento in quiescenza, la riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione delle aliquote di rendimento previste dall'art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092 del 1973.*
- *Sulla falsariga di quanto prospettato, a fortiori, i ricorrenti sollevano incidente di Costituzionalità dinanzi al giudice delle leggi, in riferimento all'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, laddove il legislatore ricalcola la liquidazione della pensione in forza dell'applicazione dell'aliquota maggiorata al 44% ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n.1092 del 1973 solo al personale militare delle Forze Armate e al personale militare delle Forze di Polizia ed applicando l'art. 44 del D.P.R. n.1092 del 1973 agli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, violando l'art. 61 del D.P.R. 1092 del 1973 e ledendo i principi costituzionali della ragionevolezza e di parità di trattamento, ai sensi degli artt. 3 , 36, 97 Cost.*
- *Sulla questione relativa a coloro che abbiano meno di 15 anni al 31/12/1995 si sono nuovamente espresse le SSRR con la recente sentenza QM 12/2021 con il seguente principio di diritto : "La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art.1, comma 12, della legge n.335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore ai 15 anni, venga calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione del 2,44% per ogni anno utile".*
- *Nel redigere il parere motivato, a sostegno della difesa, emerge, de piano, che la P.A. ha violato ed ha omesso l'applicazione degli artt. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, successivamente modificato dal D.Lgs. n.503 del 1992 (art.6, primo comma e art.2 primo comma) in relazione alla legge 27 dicembre 1997, n.449 e del D.M. 30 marzo 1998 e al D.lgs 15 marzo 2010 n.66 nei confronti degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in quiescenza.*

Roma 17 Febbraio 2021

Si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore delucidazione.
segreteria.nazionale@anppevigilfuoco.it – anppevvf@gmail.com